



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO
PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO
DI CUI AL DECRETO MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58**

TRA

L'Università degli Studi di Trieste di seguito "Università di Trieste" con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto DI LENARDA, nato a Udine il 17.06.1965, domiciliato per la carica presso l'Università di Trieste ed autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.10.2019

E

L'Università degli Studi di Udine di seguito "Università di Udine" con sede in Udine, via Palladio 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto PINTON, nato a Padova il 14.02.1956, domiciliato per la carica presso l'Università di Udine

E

- **L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia**, di seguito "Ordine di Gorizia", in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Roberta CHERSEVANI, nata a Trieste il 15.05.1947 e domiciliata per la carica in Gorizia, Via Brigata Casale 19/B

- **L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone**, di seguito "Ordine di Pordenone", in persona del Presidente pro tempore Dott. Guido LUCCHINI, nato a Cimolais (PN) il 01.09.1953 e domiciliato per la carica in Pordenone, Viale Michelangelo Grigoletti, 14

- **L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trieste**, di seguito "Ordine di Trieste", in persona del Presidente pro tempore Dott. Dino TRENTO nato a Trieste il 21.10.1960 e domiciliato per la carica in Trieste, Piazza Goldoni, 10

- **L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine**, di seguito "Ordine di Udine", in persona del Presidente pro tempore Dott. Maurizio ROCCO, nato a Udine il 23.11.1949 e domiciliato per la carica in Udine, Via Diaz 30

PREMESSO

- che il Decreto 19 ottobre 2001, n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) – "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" – prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001) e dalla classe LM/41 di cui al Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- che l'Università di Trieste, con gli Ordini di Trieste, Gorizia e Pordenone, e l'Università di Udine, con gli Ordini di Udine e Pordenone, hanno in precedenza sottoscritto le convenzioni per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo, parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, previsto dal Decreto MIUR 19 ottobre 2001, n. 445;
- che si rende necessario stipulare una nuova convenzione in virtù di quanto disposto dal decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58, "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo";
- che il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:

- il tirocinio sia espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
- il tirocinio concorra sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE;
- il tirocinio si articoli nei seguenti periodi (mesi) anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale e come espressamente previsto al comma 1 dell'art. 3 del DM 58/2018 ed in ossequio a quanto da esso fissato, si configuri come tirocinio pratico valutativo organizzato secondo quanto stabilito dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studi;
- il mese di tirocinio di Medicina Generale non possa essere espletato prima del sesto anno;
- l'obiettivo del tirocinio pratico valutativo presso il MMG sia quello di accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico, che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
- che il mese nell'ambito della Medicina Generale sia svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
- che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG siano il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
- che il MIUR, con nota prot. n. 31928 del 09 ottobre 2019, in caso di indisponibilità di medici in possesso dei requisiti previsti dalla sopracitata norma, ha ritenuto possibile consentire anche ai medici di medicina generale con un'anzianità inferiore ai dieci anni di ospitare gli studenti per lo svolgimento del tirocinio;
- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Le Università degli Studi di Trieste e di Udine, gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con la presente Convenzione disciplinano congiuntamente le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58.

Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza della durata di un mese presso lo studio del Medico di Medicina Generale. Il Medico, oltre a compilare il libretto-diario, rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

Art. 4 – Commissione per l'attuazione e la realizzazione del tirocinio valutativo

Per l'attuazione e la realizzazione del tirocinio valutativo di cui all'art. 3 del DM 58/2018, presso ogni sede Universitaria, è istituita una Commissione di 5 componenti composta:

- **per l'Università di Trieste** dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con funzioni di Presidente, e da un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia da lui designato, dal Presidente dell'Ordine di Trieste, da un consigliere dell'Ordine e da un Medico di Medicina Generale designati dall'Ordine dei Medici di Trieste;
- **per l'Università di Udine** dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con funzioni di Presidente e da un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia da lui designato, dal Presidente dell'Ordine di Udine, da un consigliere dell'Ordine e da un Medico di Medicina Generale designati dall'Ordine dei Medici di Udine.

Al Presidente della Commissione compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e degli studenti-tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio, valutandone le caratteristiche salienti;
- propone i nominativi di MMG al fine del possibile affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- provvede a definire le modalità per l'attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG tutor;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

La Commissione si impegna a elaborare, per il suo Ateneo, un'eventuale procedura operativa della presente convenzione per quanto attiene argomenti non sufficientemente esplicitati.

Art. 5 – Corsi di Formazione ed elenchi dei Medici di Medicina Generale Tutors-Valutatori

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), gli Ordini predisporranno un elenco di medici di medicina generale, iscritti all'Albo degli Ordini di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno 10 anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente.

Per far fronte alla necessità di garantire a tutti gli studenti il diritto ad effettuare il tirocinio mensile con il tutor di medicina generale, requisito indefettibile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, nel caso di indisponibilità di medici in possesso dei requisiti previsti dalla norma, parte di detto elenco potrà comprendere anche medici di medicina generale che abbiano maturato un'anzianità inferiore ai 10 anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale.

I medici di medicina generale tutor-valutatori non devono essere parenti o affini fino al quarto grado compreso degli studenti-tirocinanti che effettuano il tirocinio presso il loro ambulatorio e non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare

l'interesse da parte di ciascun MMG iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

- precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad Internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico.

Inoltre il MMG dovrà dichiarare l'assunzione dei seguenti impegni:

- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutore-valutatore.

I Medici di Medicina Generale tutor-valutatori saranno istruiti all'uso e alla compilazione del libretto di valutazione, predisposto come guida degli elementi oggetto di valutazione, tramite corsi di formazioni organizzati dagli Ordini con il supporto delle Università, finalizzati ad una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.

A conclusione della suddetta formazione l'Ordine trasmetterà tempestivamente, a mezzo pec, alle Università e agli altri Ordini, l'elenco dei partecipanti al corso. I due Atenei, con Decreto Rettorale, riconosceranno ai Medici partecipanti il titolo di Tutor-Valutatore.

Sarà cura degli Ordini comunicare successivamente le variazioni degli elenchi a seguito di nuovi inserimenti o cancellazioni.

Le Università disporranno l'inclusione o l'esclusione dei nominativi con proprio provvedimento.

Art. 6 – Assegnazione dei tirocinanti e giudizio di idoneità

Il rapporto MMG studente-tirocinante è di uno a uno.

L'Università tramite comunicazione scritta, previo accertamento della disponibilità del MMG, che avverrà nei mesi precedenti l'assegnazione, assegna gli studenti-tirocinanti al Tutor-Valutatori.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo dello studente-tirocinante;
- durata di svolgimento del tirocinio, con indicazione del periodo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG, salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto delle "abilità cliniche";
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

Le Università forniscono a ciascuno studente-tirocinante un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e in una parte valutativa delle competenze dimostrate (art. 3, comma 5 del DM 58).

Terminato il periodo di tirocinio di ogni singolo candidato, il medico di Medicina Generale compila il libretto predisposto, indicando la frequenza dello studente-tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo il giudizio di idoneità.

Art. 7 – Valutazione in itinere

Il Medico Valutatore ha l'obbligo inoltre di fornire allo studente-tirocinante, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare *in itinere* eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Art. 8 - Obblighi dello studente-tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Lo studente-tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della *privacy* garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte dello studente-tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione allo studente-tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Art. 9 – Adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I tirocinanti hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti presso le strutture ospitanti.

In caso di infortunio occorso allo studente-tirocinante, la struttura ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento ai competenti servizi dell'università per gli adempimenti del caso.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni degli studenti-tirocinanti nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che lo studente-tirocinante dovesse causare durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio.

I valutatori/tutors dovranno godere di analoga copertura assicurativa per i sinistri riconducibili alla propria responsabilità.

Art. 10 –Norme transitorie e ambito di applicazione della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula ed è tacitamente rinnovata, salvo recesso. Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

In via transitoria, e finché persista la necessità di consentire lo svolgimento del tirocinio valutativo al di fuori del corso di studio in Medicina e Chirurgia previsto dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, si continueranno ad applicare le convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini professionali competenti per territorio.

Art. 11 - Trattamento dati personali e sensibili

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità

e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli studenti-tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente Convenzione rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte concordemente dai Rettori e dai Presidenti degli Ordini.

Art. 13 – Formalizzazione della Convenzione

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della Parte richiedente.

Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto DI LENARDA

[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da Roberto Di Lenarda
Organizzazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità AREA SERVIZI ICT
Data:23/01/2020 11:56:31

Università degli Studi di Udine

Il Rettore

Prof. Roberto PINTON

[firmato digitalmente]

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia

Il Presidente

Dott.ssa Roberta CHERSEVANI

[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente
da

**ROBERTA
CHERSEVANI**

Data e ora della firma:
27/01/2020 13:27:36

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone

Il Presidente

Dott. Guido LUCCHINI

[firmato digitalmente]

Firmato
digitalmente da
GUIDO LUCCHINI

C = IT
Data e ora della
firma: 05/02/2020
09:50:16

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trieste

Il Presidente

Dott. Dino TRENTO

[firmato digitalmente]

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine

Il Presidente

Dott. Maurizio ROCCO

[firmato digitalmente]